



Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI  
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI  
IGIENICO-SANITARIE E STRUTTURALI,  
ALL'INNOVAZIONE, ALLO SVILUPPO ED ALLA  
QUALIFICAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE  
DELLE AZIENDE AGRICOLE RICADENTI NEL  
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 127/2005**

## **ART. 1 FINALITÀ**

La Provincia Regionale di Agrigento, nel quadro delle competenze assegnate dalla normativa vigente in materia di promozione dello sviluppo del territorio, promuove e sostiene le attività agricole mediante l'erogazione di incentivi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole.

## **ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI**

Destinatari dei benefici contributivi del presente Regolamento, nei limiti e con le modalità previste nei successivi articoli, sono:

- a) gli imprenditori agricoli e le società singole o associate iscritte alla Camera di Commercio Regionale Agricoltura e Foreste;
- b) i familiari dell'imprenditore agricolo, nel caso di impresa familiare, come indicati dall'art. 230/bis del C.C. e compartecipi della conduzione dell'impresa agricola (comma 1 lett. a);
- c) le cooperative agricole ed i loro consorzi costituite ai sensi della vigente legislazione sulla cooperazione ed iscritte nel registro Prefettizio (comma 1 lett. a);
- d) le associazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della legge n. 662 del 27/7/1957 e della legge n. 674 del 20/10/1978, integrata dalla L.R. n. 81 del 5/5/1981.

## **ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO**

Il sostegno della Provincia è destinato ai soggetti di cui all'art. 2, che realizza progetti ed iniziative in linea con gli indirizzi di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale compresi nelle seguenti categorie prioritarie:

- a) adeguamento e ristrutturazione delle strutture agricole alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia;
- b) costruzione di locali o adeguamento di impianti idrici, fognanti, elettrici, idonei all'espletamento delle attività di cui al superiore punto a);
- c) acquisto di apparecchiature e/o attrezzature inerenti all'attività agricola;
- d) realizzazione di opere di bonifica di fabbricati rurali realizzati con copertura in eternit, mediante la sostituzione delle predette coperture ritenute cancerogene;
- e) per i soggetti di cui all'art. 2, lett. e), è ammesso il finanziamento di automezzi ed attrezzature per la raccolta, lo stoccaggio ed il trasporto dei prodotti agricoli e derivati;
- f) realizzazione di opere (ricerche idriche, pozzi, vasche di accumulo, condotte idriche, impianti ed opere di potabilizzazione dell'acqua, etc.) indispensabili per dotare di acqua potabile le aziende sprovviste; potrà essere previsto inoltre l'adeguamento delle opere esistenti;

- g) allaccio elettrico quando la distanza da una cabina di trasformazione a bassa tensione lo consente, nelle altre situazioni, potrà essere previsto l'acquisto di un gruppo elettrogeno per l'alimentazione, l'acquisto del gruppo elettrogeno non potrà essere ammesso come soluzione di emergenza per aziende già elettrificate, saranno, inoltre, finanziati cavi, linee e quanto necessario per portare l'energia elettrica all'eventuale pozzo o vascone di accumulo;
- h) ristrutturazione e/o riparazione di strutture, per la coltivazione di colture protette (vetri, plastica, impianto di irrigazione, manutenzione), serre, tunnel, colpiti da eventi calamitosi.

L'elencazione di cui sopra costituisce ordine di priorità nella concessione del finanziamento.

#### **ART. 4 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Al fine di accedere al finanziamento, le istanze, corredate della relativa documentazione, dovranno pervenire alla Provincia Regionale di Agrigento - Assessorato Agricoltura - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando e, per gli anni successivi, entro il 30 settembre dell'anno precedente.

#### **ART. 5 DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

La documentazione da predisporre, prodotta in duplice copia, di cui una con elenco documenti allegati:

- a) domanda, come da modello predisposto a cura di codesta Amm/ne Prov/le (allegato 1);
- b) computo metrico estimativo degli interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, nonché dell'eventuale attrezzatura, con riferimento ai prezzi unitari riportati nel prezziario regionale, opere e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole, redatto dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;
- c) relazione tecnica illustrativa sulla natura dei lavori o delle forniture con cenni ai benefici diretti e/o indiretti che ne ricaverà l'azienda agricola;
- d) almeno due preventivi di spesa vidimati dalla Camera di Commercio per le attrezzature che si intendono acquistare;
- e) dichiarazione di responsabilità del richiedente a non distogliere dal previsto impiego, per almeno 5 anni, le attrezzature e gli immobili oggetto del contributo, e che non è stato e non sarà richiesto il concorso di altre leggi o analogo finanziamento;
- f) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi della legge n. 55/91 e successive aggiunte e modificazioni (da produrre anche all'atto dell'erogazione del contributo);
- h) dichiarazione di responsabilità del tecnico per le opere da realizzare;
- i) disegni delle opere ante e post-miglioramento corredati di piante, sezioni e

prospetti nel caso di fabbricati rurali;

j) concessione edilizia o autorizzazione comunale per le opere da realizzare, ove necessario;

k) concessione edilizia o autorizzazione comunale per le opere facenti capo all'azienda (in carta semplice);

l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 24 della legge n. 97 del 5/5/1981 (antisofisticazioni vini e/o mosti);

m) idonea documentazione comprovante la proprietà o l'affitto o il comodato dei terreni che costituiscono l'azienda. Per l'affitto o il comodato, dovrà essere esibito regolare contratto registrato della durata minima di anni 5 (cinque);

Ai fini della presentazione di parte della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della L.R. n. 13/86 e successiva legge Bassanini.

I soggetti in forma associata, oltre la documentazione sopra precisata, dovranno produrre:

a) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;

b) delibera del Consiglio di Amministrazione di designazione del rappresentante delegato;

c) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;

d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione;

e) certificato della Prefettura, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, attestante l'iscrizione nell'apposito registro.

## **ART. 6 COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO**

Al fine di coordinare le procedure di verifica preliminare di accettabilità o meno delle pratiche pervenute, l'Amm/le Prov/le istituisce un Comitato Tecnico Amministrativo così composto:

a) dall'Assessore Prov/le all'Agricoltura, che svolge le funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente Tecnico del Settore;

c) da un funzionario amministrativo, che funge da segretario;

d) da un esperto agronomo, segnalato dall'Ordine Provinciale degli Agronomi;

e) da un medico, dipendente dell'Azienda U.S.L. segnalato dall'Azienda stessa su richiesta dell'Amm/le Prov/le.

## **ART. 7 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

Le pratiche saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse ed esitate entro 90 giorni dalle date di presentazione.

Per le istanze a cui non siano allegati i documenti di cui all'art. 5, sarà richiesta, entro 30

giorni, l'integrazione, e, qualora questi non saranno inviati entro i successivi 30 giorni, la pratica sarà archiviata. L'esame della pratica avverrà allorquando sarà integrata, e, per tale motivo, assumerà un nuovo ordine cronologico.

Se entro 30 giorni dalla richiesta di eventuale rettifica dell'istanza il richiedente non provvede, l'istanza stessa verrà archiviata, dandone comunicazione motivata al richiedente. Il CTA, che coordina le procedure di verifica preliminare di accettabilità o meno delle pratiche pervenute, provvede, per quelle ritenute ammissibili, a predisporre un apposito elenco per l'assegnazione ai tecnici e quindi per il finanziamento.

## **ART. 8 EMISSIONE DELLA DELIBERA DI FINANZIAMENTO E PUBBLICITÀ DELL'ATTO**

Le pratiche che cronologicamente rientreranno fra quelle finanziabili nell'esercizio di ogni anno, verranno perfezionate e definite in base alla documentazione prodotta ed al sopralluogo preventivo espletato dal tecnico incaricato. Lo stesso verificherà ed escluderà dai benefici tutte quelle opere e/o acquisti effettuati prima del sopralluogo preventivo.

Il CTA, a completamento della fase di istruttoria preventiva delle pratiche, predisporrà apposito elenco ove, tra l'altro, si evidenzierà il tipo di opera, l'ammontare del finanziamento, i termini, le modalità di liquidazione, nonché tutte le eventuali prescrizioni di corredo, che trasmetterà alla Giunta Prov/le, la quale emetterà la relativa delibera di impegno.

La richiamata delibera di impegno sarà notificata al beneficiario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il nominativo del beneficiario e l'elenco delle opere finanziarie sarà trasmesso al comune in cui risiede, per la pubblicazione nell'Albo Comunale.

Chiunque potrà prendere visione di tutti gli atti a corredo della delibera di finanziamento (anche successivamente al periodo di pubblicazione), previa richiesta scritta.

Copia del presente regolamento sarà inviata agli Enti Pubblici ed a tutte le associazioni competenti in materia di agricoltura, e sarà diffuso avviso pubblico.

## **ART. 9 LIMITI DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE**

Il finanziamento, sia esso per le opere murarie e/o edilizie che per gli automezzi, per le apparecchiature e/o attrezzature, sarà concesso per un massimo del 50% del costo complessivo al netto di IVA, e, comunque, non può superare £. 25.000.000 (venticinquemilioni) al netto IVA.

Sono finanziabili anche i diritti di progettazione.

Non possono essere concesse anticipazioni sul contributo concesso.

## **ART. 10 DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

L'erogazione finale degli incentivi sarà effettuata con specifica deliberazione della Giunta Provinciale, sulla base del verbale redatto dal CTA, dopo l'acquisizione della documentazione di rito, nonché dell'esito favorevole dell'avvenuta esecuzione delle opere e degli acquisti, collaudati da un tecnico di cui all'art. 9.

## **ART. 11 TEMPI DI REALIZZAZIONE E PROROGA**

I tempi di realizzazione del progetto finanziario decorrono dalla data di notifica della delibera di impegno, ed avranno una durata massima di sei mesi, salvo ulteriore proroga, a richiesta del beneficiario, concessa dall'Amm/ne Prov/le.

Tale proroga motivata, da concedersi a cura dell'Amm/ne Prov/le su proposta del CTA, non potrà avere durata superiore a sei mesi.

## **ART. 12 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Al fine di ottenere la liquidazione del finanziamento ammesso, il beneficiario deve presentare, entro i termini temporali concessi, la sottoelencata documentazione in duplice copia:

- a) comunicazione di fine lavori;
- b) fatture in originale o copie autenticate, quietanze o accompagnate da lettere liberatorie ed ogni altro documento giustificativo comprovante le spese e/o l'acquisto di macchine o impianti ed attrezzature;
- c) computo metrico di collaudo;
- d) relazione tecnica di collaudo, con la descrizione delle opere realizzate e/o degli acquisti effettuati;
- e) dichiarazione di responsabilità del tecnico progettista e/o direttore dei lavori, delle opere realizzate e/o degli acquisti effettuati.

## **ART. 13 - DECADENZA E REVOCA DEL FINANZIAMENTO**

Decadono dal beneficio coloro che incorrono in una delle seguenti situazioni:

- a) rendere dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente omettere di dichiarare fatti o situazioni note, che sarebbero ostative alla concessione del finanziamento, oltre ad ogni eventuale responsabilità penale derivante da tali dichiarazioni;
- b) ricevere ulteriori benefici finanziari presenti e futuri per le attrezzature finanziate;
- c) mancata realizzazione del progetto secondo il programma approvato in fase di istruttoria o in fase di variante in corso d'opera;

d) venire meno alle condizioni per le quali l'agevolazione è stata concessa.

Il beneficiario del finanziamento sarà obbligato, in caso di revoca, a restituire la somma percepita, aumentata degli interessi legali entro e non oltre i 60 giorni dal ricevimento di apposita richiesta da parte dell'Amm/ne Prov/le.

#### **ART. 14 PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO AGLI EREDI DEL BENEFICIARIO**

In caso di decesso del beneficiario degli incentivi, gli aventi diritto alla successione dovranno produrre i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del creditore;
- 2) stato di famiglia del creditore;
- 3) copia autenticata del testamento, se esistente;
- 4) copia autenticata di successione;
- 5) autorizzazione a riscuotere, del Giudice Tutelare, nel caso in cui il pagamento debba essere a favore di persone minori o incapaci.

#### **ART. 15 EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'Amm/ne Prov/le effettuerà, per tramite i tecnici liberi professionisti di cui all'art. 9, uno o più sopralluoghi nella fase di istruttoria preliminare della pratica.

Gli accertamenti di regolare esecuzione delle opere e/o degli acquisti saranno espletati da personale tecnico, di cui all'art. 9 diverso da quello utilizzato nella fase istruttoria preliminare.

Gli incarichi saranno conferiti dal CTA che avrà cura di controllare il buon andamento di tutte le operazioni proposte.

L'Amm/ne Prov/le si riserva, altresì, di verificare il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento e, mediante controlli diretti, la veridicità delle dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 14 del 4/1/1968.

#### **ART. 16 LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Acquisita la documentazione prevista dall'art. 12 ed i verbali di collaudo di cui all'art 15, la Giunta Provinciale, a seguito di specifica comunicazione del CTA, con proprio atto deliberativo, provvede a liquidare il finanziamento concesso.

## **ART. 17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI**

È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di fare risultare, negli atti che pubblicizzino le attività finanziate, la dicitura attestante che il progetto o l'iniziativa è realizzata con il sostegno finanziario della Provincia Regionale di Agrigento.

La concessione dei contributi di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per le realizzazioni future e/o collegate a quelle già finanziate.

L'Amm/ne Prov/le non assume alcuna responsabilità per la realizzazione di progetti o iniziative a cui ha accordato interventi finanziari.

Annualmente, il Presidente o l'Assessore delegato relaziona al Consiglio sulle attività incentivate e sugli obiettivi raggiunti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme che disciplinano l'attività degli Enti Locali.

## **ART. 18 NORME FINANZIARIE**

In base alla giacenza delle istanze inoltrate ai sensi del presente regolamento, l'Amm/ne Prov/le procederà, annualmente, alla determinazione della spesa da iscrivere nel bilancio, utilizzando, a tal uopo, i fondi di cui all'art 45 della L.R. n. 9/85, salvo l'effettuazione, nel corso dell'anno, di variazioni e/o integrazioni da apportare in sede di fondi di bilancio.

## **ART. 19 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di Controllo e successiva pubblicazione all'Albo della Provincia per la durata di 15 giorni consecutivi.